

Ordinanza sulle tasse di naturalizzazione
(del 12 novembre 2014)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

Richiamati:

- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994;
- l'art. 12 del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del 13 dicembre 2017;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;

o r d i n a:

Principio

Art. 1 Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese causate.

Tasse

Art. 2 ¹Sono riscosse le seguenti tasse¹:

Procedura ordinaria	Fr.	1'000.--
Procedura agevolata	Fr.	500.--

²Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda, è imposta una tassa separata.

³Le tasse di cui al cpv. 1 sono dovute anche nel caso in cui il candidato ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura.

Disposizione abrogativa

Art. 3 È revocata la Ris. Mun. No. 8 del 9 gennaio 2006 concernente le tasse di cancelleria per le procedure di naturalizzazione.

Entrata in vigore

Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Pubblicazione e rimedi di diritto

Art. 5 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 213 cpv. 2 LOC².

²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

¹Cpv modificato con OM del 17 luglio 2019; in vigore dal 17 settembre 2019

²Pubblicata agli albi comunali dal 18 novembre 2014